



## **Elenco delle principali disposizioni di legge a livello nazionale che prevedono la concessione di agevolazioni, semplificazioni e benefici per le Organizzazioni registrate EMAS**

### **Decreto Ministeriale del 05/02/2004 – G.U. n° 87 del 14/04/2004**

*Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto.*

[...]

### **Art. 3. - Ammontare della garanzia**

1. *Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, in base alle classi d'iscrizione all'albo di cui all'art.9, comma 4, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia fidejussoria e' fissato nei seguenti valori:*

<b>Classe</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
classe a)	480.000 €	-----
classe b)	240.000 €	-----
classe c)	120.000 €	-----
classe d)	60.000 €	-----
classe e)	30.500 €	per i lavori di bonifica cantierabili fino a euro 50.000
	15.000 €	per i lavori di bonifica cantierabili fino a euro 25.000

2. *Il mutamento di classe comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui al comma 1.*

### **Art. 4. – Registrazione EMAS**

1. *Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica il trenta per cento degli importi di cui al precedente art. 3.*

\*\*\*\*\*

### **D.Lgs. Governo n° 209 del 24/06/2003 – G.U. S.O. n. 182 del 07/08/2003**

*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.*

### **Art. 6. - Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso**

[...]

8. *In conformità al disposto dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dello stesso articolo 28 è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 3. Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, è registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01, detta autorizzazione è concessa ed è rinnovabile per un periodo di otto anni.*

### **Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali**

[...]



6. *L'entità della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 può essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01.*

\*\*\*\*\*

**D.Lgs. Governo n° 36 del 13/01/2003 – G.U.S.O. n. 59 del 12/03/2003**

*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.*

**Art. 8 - Domanda di autorizzazione**

1. *La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni:*

[...]

- m)** *il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001;*

**Art. 10 - Contenuto dell'autorizzazione**

[...]

5. *In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01, il rinnovo dell'autorizzazione è effettuato ogni 8 anni.*

\*\*\*\*\*

**Legge n° 179 del 31/07/2002 – G.U. n. 189 del 13/08/2002**

**Disposizioni in materia ambientale.**

**Art. 5. (Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente).**

1. *Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:*

[...]

- c)** *le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonché alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;*

\*\*\*\*\*



**APAT**

**Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici**

**Decreto del Presidente della Repubblica n° 416 del 26/10/2001 – G.U. n. 277 del 28/11/2001**

**Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997.**

**Parte Seconda: criteri di controllo**

**Criteri per la verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria della correttezza dei dati dichiarati**

[...]

2. Per la verifica della correttezza dei dati dichiarati relativamente ai valori di concentrazione, si effettuano delle campagne di misura al camino contestualmente alle misure di consumo di combustibile, ovvero:

[...]

Ai fini della valutazione delle procedure di determinazione e gestione dei dati sulle emissioni oggetto del presente decreto, potranno essere ritenute valide, purché congruenti con i requisiti previsti nella prima parte del presente Allegato tecnico, la documentazione prodotta e le procedure:

- [...]

- volontariamente adottate da parte degli esercenti gli impianti nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale che abbia ottenuto la certificazione secondo standard internazionali (ISO 14001) o la registrazione secondo il regolamento EMAS.

\*\*\*\*\*

**Legge ordinaria del Parlamento n° 93 del 23/03/2001 – G.U. n. 79 del 04/04/2001**

*Disposizioni in campo ambientale.*

**Art. 18. - Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS**

[...]

7. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme di cui al comma 2 per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per la reiscrizione all'Albo di cui alla norma prevista al comma 2, lettera b), le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

8. Le procedure di cui al comma 1 sono quelle previste dalle seguenti norme:

[..]

- b) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
- c) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;



**APAT**

**Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici**

- d) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- e) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
9. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.
10. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori di cui al comma 3 sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 2, e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
11. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori mantengono l'efficacia di cui al comma 4 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni.

Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 4.

\*\*\*\*\*

**Legge ordinaria del Parlamento n° 422 del 29/12/2000 – G.U. n. 16 del 20/01/2001**  
**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle**  
**Comunità europee - Legge comunitaria 2000.**

**Art. 12. - Discariche di rifiuti: criteri di delega.**

1. L'attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

[...]

- h) prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto di certificazione ambientale di cui alle norme ISO 14001 ed al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo alle registrazioni dei siti EMAS, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

\*\*\*\*\*

**Altri documenti naz. del 03/12/1999**  
**"CARTA 2000" SICUREZZA SUL LAVORO**  
**CAPITOLO 3 - AZIONI DI FACILITAZIONE**

[Aggiornamento: 22 Novembre 2004]



"Carta 2000" si propone l'intesa fra Governo, Regioni e Parti sociali per sostenere e facilitare le azioni di prevenzione attraverso:

- Il Tavolo INAIL
- La semplificazione delle procedure
- La formazione per una nuova cultura della prevenzione.

[...]

## **2) Semplificazione delle procedure**

Individuazione ed adozione degli atti di semplificazione della normativa e delle procedure di applicazione in materia di sicurezza, nonché di incentivazione all'adesione al sistema volontario di gestione dell'ambiente e della sicurezza, previsto dal regolamento CEE 29/6/93, n. 1836 e successive modificazioni (EMAS), con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, privilegiando gli aspetti sostanziali della prevenzione rispetto a quelli formali.

\*\*\*\*\*

## **D.Lgs. Governo n° 334 del 17/08/1999 – G.U.S.O. n. 228 del 28/09/1999**

Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Art. 6 – Notifica

[...]

6. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, può allegare alla notifica di cui al comma 2 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.

\*\*\*\*\*

## **D.Lgs. Governo n° 372 del 04/08/1999 – G.U. n. 252 del 26/10/1999**

Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

### **Art. 4. Adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti**

[...]

4. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento 1839/93/CEE [N.d.R.: si ritiene che il numero corretto del regolamento sia 1836/93/CEE], nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda.  
Il richiedente fa riferimento a tale documentazione, indicando la data e il luogo della presentazione, ed il soggetto a cui ha prodotto tale documentazione.

### **Art. 7. - Rinnovo e riesame**

[...]



**APAT**

**Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici**

**1-bis.** *Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, risulti registrato ai sensi del regolamento 1836/93/CE, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni 8 anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 4, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.*

\*\*\*\*\*

**D.Lgs. Governo n° 152 del 11/05/1999 – G.U.S.O. n. 124 del 29/05/1999**

*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.*

**Art. 23 - Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775.**

[....]

**2.** *Il comma 1 dell'articolo 9 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775, così come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.275, è sostituito dal seguente:*

**1.** *Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:*

- a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile;*
- b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;*
- c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico;*
- d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.*

**1-bis.** *E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi industriali è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit.*

*A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione.*

*Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate la utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.*

*Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore. Il consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.*

*Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.*